



## **Regolamento riportante i criteri per l'assegnazione di beni in uso gratuito**

Delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 7.10.2023

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di beni in uso gratuito.

### **Art. 2 – Individuazione dei beni oggetto della concessione in uso gratuito.**

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento, all'inizio di ciascun anno scolastico, individua i beni che possono essere concessi in uso gratuito. Possono formare oggetto della concessione tutti i beni mobili di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati per l'assolvimento di compiti istituzionali, nonché libri e programmi di software a condizione che l'istituzione scolastica sia licenziataria ed autorizzata alla cessazione d'uso, PC, tablet, strumenti musicali.

### **Art. 3 - Modalità della concessione**

1. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
2. La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
3. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
4. I beni assegnati in comodato d'uso verranno scelti dalla scuola e concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.
5. La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa controfirma di una ricevuta. In segreteria è predisposto un apposito registro in cui verranno annotati i beni concessi in comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori.

### **Art. 4 – Doveri del concessionario**

In relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione;
- custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia;
- restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione.

### **Art. 5 – Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene.

### Art. 6 - Risarcimento danni

1. Se non avverrà la restituzione, o uno o più beni risulteranno danneggiati, l'Istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente, e per lui alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) una quota pari al 100% sostenuto dall'Istituto al momento dell'acquisto se il bene non era stato dato in uso in precedenza, al 50% per il secondo anno di utilizzo, al 30% per il terzo anno, al 10% per i successivi.
2. Per gli strumenti musicali dovrà essere risarcito il 100% del loro valore.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.

### Art. 7 – Criteri di assegnazione e preferenza

L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, avranno precedenza nell'assegnazione gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado e fra questi quelli che frequentano la classe terza, sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

CRITERI		PUNTI
A) Indicatore ISEE	Fino a 3.000	5
	Fino a 6.000	4
	Fino a 10.000	3
B) Numero di figli a carico (per ogni figlio) 1		1
C) Figli frequentanti l'I.C. Foligno 4 (per ogni figlio) (in aggiunta al punteggio di cui al punto precedente)		1
D) Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa		2
E) Stato di disoccupazione di entrambi i genitori		5
F) Stato di disoccupazione di un solo genitore		2
G) Famiglia monoparentale		3

**Verranno soddisfatte prima le richieste pervenute dagli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.**

A parità di punteggio si considera l'alunno che il precedente anno scolastico ha riportato nel documento di valutazione i voti più alti.

### Art. 8– Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF. Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo nel termine che sarà annualmente stabilito dal Dirigente Scolastico.

### Art. 9 - Termini di restituzione

1. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, i beni dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione o al risarcimento, dei beni avuti in prestito.
2. È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza.
3. Coloro che non frequenteranno le lezioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, senza giustificato motivo, sono tenuti a restituire immediatamente i beni.
4. La restituzione dei beni dovrà avvenire alla conclusione del periodo d'uso didattico (entro il 10 giugno) previo accordo con il Docente Referente.

La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno all'allievo l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso. Per gli alunni delle classi terze la data sarà posticipata all'ultimo giorno d'esame.

5. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta di restituzione, verrà applicata una penale pari ad € 1,00 (uno) per ogni giorno di ulteriore ritardo. Inoltre, l'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento.